



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

Il Magistrato

All'Organo di revisione del Comune di  
Terzolas

Al Sindaco del Comune di Terzolas

**Oggetto: Controllo ex articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 - Esame del Rendiconto 2018. Richiesta elementi istruttori.**

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2018, acquisito in data 25 settembre 2019, e dalle evidenze desunte dalla BDAP, relativamente alla data di trasmissione con esito positivo degli schemi di bilancio approvati dal Consiglio comunale/Commissario, è emersa la necessità di un approfondimento al fine della verifica del puntuale adempimento dei vigenti obblighi normativi.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, convertito nella l. n. 160/2016, si chiede di comunicare se sono state effettuate **assunzioni** a qualsiasi titolo, ivi compresi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di somministrazione di lavoro con agenzie interinali ed eventuali rapporti di lavoro instaurati in forza di procedure di mobilità, per effetto di distacchi o comandi, **con decorrenza** nel periodo 1° maggio 2019 - 26 settembre 2019. In tale evenienza si chiede di trasmettere la relativa documentazione ed eventuali chiarimenti.

Si comunica che il funzionario incaricato della presente istruttoria è il dott. Stefano Andreis il tel. 0461/273814; e-mail: stefano.andreis@corteconti.it.

La nota di riscontro degli elementi di chiarimento, completa degli eventuali allegati, dovrà pervenire entro il **25 agosto 2020**, utilizzando gli strumenti di comunicazione previsti nel sistema CONTE (*Menù istruttoria; Procedimento istruttorio EETT; Parametri obbligatori: Esercizio: 2018; Fase: Consuntivo; (Click su Ricerca); Gestione istruttoria; Invio documenti EETT*).



CORTE DEI CONTI

Nel caso in cui il Sindaco ritenga di rispondere con nota separata rispetto a quella dell'Organo di revisione, procederà alla relativa trasmissione attraverso la medesima procedura CONTE, utilizzando il profilo del Responsabile del servizio finanziario (RSF).

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore

Tullio FERRARI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 d.lgs.  
n. 39/93)





# COMUNE DI TERZOLAS

Provincia di Trento

Piazza della Torracchia, n° 2 - 38027 Terzolas - ☎ 0463/901309 - 📄

0463/903850

Cod. Fisc. 00159200229

E-mail: [segretario@comune.terzolas.tn.it](mailto:segretario@comune.terzolas.tn.it)



Prot: 1609

Terzolas, 21 agosto 2020

**Corte dei Conti**

**Sezione controllo per il Trentino Alto Adige**

**Via Mancini, n. 8**

**TRENTO**

**Inviato tramite sistema CONTE**

**OGGETTO: Controllo ex articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 266/2005 – Esame Del Rendiconto 2018 – richiesta elementi istruttori.**

I sottoscritti Manini Enrico e Odorizzi Cristina nella loro qualità rispettivamente di Sindaco e di Revisore dei conti del Comune di Terzolas, intendono dare unitario riscontro all'istruttoria di codesta Corte dei Conti fornendo di seguito elementi integrativi per valutare il comportamento del Comune di Terzolas.

Preliminarmente si rende necessario segnalare la situazione di forte deficitarietà di personale in cui si è trovato il Comune di Terzolas, in seguito al pensionamento della responsabile del Servizio ragioneria a fine 2016. In un comune in cui l'organico del personale prevede la presenza di un addetto ai servizi demografici, un addetto alla ragioneria ed un tecnico ed un Segretario presenti per 16 ore a settimana la perdita di un elemento centrale come il responsabile del servizio ragioneria ha creato forti tensioni.

La sua sostituzione è stata molto difficoltosa ed ha visto l'assunzione tramite mobilità di un nuovo elemento privo di formazione specifica solo a inizio 2017. Anche questo nuovo elemento, una volta raggiunto un livello sufficiente di formazione ha lasciato l'amministrazione per una nuova mobilità appena approvato il consuntivo 2017 ad aprile 2018. Questo ha lasciato di nuovo scoperto l'ufficio fino a fine 2018, con un'assunzione a tempo determinato di un coadiutore amministrativo, cat. B evoluto dall'inizio 2019 tutt'ora in corso.

Come già avvenuto nel 2018 per il rendiconto 2017, vi sono state forti difficoltà sia nella predisposizione degli elaborati di bilancio consuntivo 2018 e nel loro inserimento nei vari portali ministeriali e provinciali, anche a causa del fatto che l'inesperienza degli addetti non ha permesso loro di essere pienamente consci delle varie scadenze.

Ciò premesso si elencano i contratti di lavoro e di assunzione conclusi a qualsiasi titolo tra il periodo del 1 maggio 2019 al 26 settembre 2019:

- Determina 52 dd 28.06.2020 - Proroga assunzione della Signora Francesca Pangrazzi, in qualità coadiutore amministrativo, cat. B evoluto a tempo pieno per il periodo 01.07.2019 – 30.04.2020.
- Determina n. 85 di data 22.08.2019 - Stabilizzazione del personale non insegnante nelle scuole dell'infanzia provinciali. Signora Gionta Graziella. Assunzione con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato nella figura professionale di inserviente/operatore d'appoggio della scuola materna a 36 h/sett dal 01.09.2019

- Determina n. 96 di data 30.08.2019 - Assunzione della Signora Scarpellini Sara, in qualità di addetto ai servizi ausiliari – inserviente cat. A1 presso la Scuola dell'Infanzia con contratto a termine ed a tempo pieno n. 27,5 ore settimanali per il periodo 02.09.2019 – 30.06.2020.

In ogni caso corre l'obbligo di riferire, anche ai fini dell'articolo 9, comma 1-quinquies, D.L. 113/2016, che il Comune, nella situazione sopra descritta e fruendo delle risorse umane in precedenza citato è stato in grado di predisporre e sottoporre ad approvazione con i conseguenti adempimenti, i bilanci preventivo e consuntivo degli anni 2017 e seguenti.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Il sindaco Enrico Manini

- f.to digitalmente -

Il revisore Cristina Odorizzi

- f.to digitalmente -

Data lettura della presente determinazione, viene confermata e sottoscritta

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Franco Battisti*



**COMUNE DI TERZOLAS**

*Provincia di Trento*

Piazza della Torraccia, n° 2 - 38027 Terzolas –  
☎ 0463/901309 - 📠 0463/903850 Cod. Fisc. 00159200229  
E-mail: segretario@comune.terzolas.tn.it



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Terzolas, 28.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Franco Battisti*

## DETERMINAZIONE N. 52 DI DATA 28.06.2019 DEL SEGRETARIO COMUNALE

### OGGETTO:

Proroga assunzione della Signora Francesca Pangrazzi, in qualità coadiutore amministrativo, cat. B evoluto a tempo pieno per il periodo 01.07.2019 – 30.04.2020.

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto BATTISTI FRANCO responsabile dell'ufficio di ragioneria a sensi degli artt. 2 e 5 del Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.19 di data 20.09.2001 - approvato dalla G.P. in data 19.10.2001 sub n. 15631/01-R.03, pone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria in ordine all'adozione della determinazione di cui all'oggetto.

Terzolas, 28.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Battisti Franco

### PRENOTAZIONE IMPEGNO

Assicura al riguardo di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma di legge.

Terzolas, 28.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Battisti Franco

**OGGETTO: Proroga assunzione della Signora Francesca Pangrazzi, in qualità coadiutore amministrativo, cat. B evoluto a tempo pieno per il periodo 01.07.2019 – 30.04.2020.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Premesso e considerato che:

L’ufficio finanziario del Comune di Terzolas risulta sguarnito e si rende necessario, nelle more dell’organizzazione del concorso per l’assunzione di un dipendente a tempo indeterminato, assumere un addetto a tempo determinato per espletare le pratiche di competenza.

Si dà atto come questo ente non disponga di graduatorie di pubblica selezione per posti di Assistente o Coadiutore Amministrativo, tanto da esserci orientati ad utilizzare la graduatoria di idonei in essere presso altro Ente, il Comune di Peio, graduatoria relativa a figura di coadiutore Amministrativo, categoria B livello Evoluto.

In ragione dell’individuata opportunità di non promuovere una impegnativa procedura di selezione per un rapporto comunque destinato ad avere certo termine si è ritenuto di privilegiare detta soluzione.

E’ risultato così che il Comune di Peio, in riscontro a nostra specifica nota, abbia autorizzato Terzolas (rif. prot. n. 7396 dd. 05.11.2018), all’utilizzo della relativa graduatoria approvata con loro deliberazione giunta n. 97 dd. 09.07.2017.

Scorsa parzialmente la graduatoria dei partecipanti ancora disponibili è risultato che la prima persona a non rinunciare all’assunzione è la signor Francesca Pangrazzi.

Come da documentazione in atti la signora a dimostrato di poter vantare i requisiti generali e specifici richiesti per l’assunzione di impieghi pubblici a tempo definito.

Con precedente determinazione 111/2018 si è deciso di assumere a fini sostitutori in qualità di Coadiutore amministrativo con rapporto contrattuale a 36 ore settimanali, la sig.ra Francesca Pangrazzi, assegnandola al Servizio Finanziario dal 1 gennaio 2018 e fino al 30 giugno 2019 .

In previsione della scadenza del contratto si è deciso di prorogare il contratto della signora Pangrazzi fino al 30 aprile 2020.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31, dalla legge regionale 24 maggio 2016 n. 3, dalla legge regionale 26 luglio 2016 n. 7, dalla legge regionale 15 giugno 2017 n. 5 e dalla legge regionale 27 luglio 2017 n. 7;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio


- delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
  - il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
  - il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

**D E T E R M I N A**

1. Di prorogare l’assunzione della signora Francesca Pangrazzi dal giorno 1 luglio 2019 al giorno 30 aprile 2020, alle dipendenze del Comune di Terzolas, in qualità di Coadiutore amministrativo con rapporto contrattuale a 36 ore settimanali.
2. Di attribuire alla stessa il trattamento economico previsto per la categoria B - livello Evoluto:

- trattamento economico annuo	€ 13.068,00.-
- assegno annuo lordo	€ 2.244,00.-
- indennità integrativa speciale	€ 6.317,82.-
- eventuali altri acconti previsti dagli accordi sindacali.	
TOTALE	€ 21.629,82.-
3. Di dare atto che la spesa conseguente al presente atto trova adeguata imputazione ai capitoli relativi al Personale appositamente individuati nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e 2020.
5. Di dare atto ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
6. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.  
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
8. Di dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento della adozione e sottoscrizione da parte del sottoscritto;
  - va pubblicata nell’oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Franco Battisti*



**COMUNE DI TERZOLAS**  
*Provincia di Trento*

Piazza della Torraccia, n° 2 - 38027 Terzolas –  
☎ 0463/901309 - 📠 0463/903850 Cod. Fisc. 00159200229  
E-mail: segretario@comune.terzolas.tn.it



DETERMINAZIONE N. 85  
DI DATA 22.08.2019

DEL SEGRETARIO COMUNALE

**OGGETTO:** Misure per la stabilizzazione del personale non insegnante nelle scuole dell’infanzia provinciali . Signora Gionta Graziella. Assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella figura professionale di inserviente/operatore d’appoggio della scuola materna a 36 h/sett dal 01.09.2019

Terzolas, 23.08.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Franco Battisti*

**VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**  
Il sottoscritto BATTISTI FRANCO responsabile dell’ufficio di ragioneria a sensi degli artt. 2 e 5 del Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.19 di data 20.09.2001 - approvato dalla G.P. in data 19.10.2001 sub n. 15631/01-R.03, pone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria in ordine all’adozione della determinazione di cui all’oggetto.

Terzolas, 22.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Battisti Franco

**PRENOTAZIONE IMPEGNO**  
Prenota l’impegno di spesa al  
Prenota gli impegni di spesa:  
al cap. 887 PCF 1-1-1-1-6  
al cap. 888 PCF 1-1-2-1-1  
al cap. 600 PCF 1-2-1-1-1  
al cap. 889 PCF 1-1-2-2-3 del bilancio di previsione in corso.  
Assicura al riguardo di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma di legge.

Terzolas, 22.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Battisti Franco

**OGGETTO:** Misure per la stabilizzazione del personale non insegnante nelle scuole dell’infanzia provinciali . Signora Gionta Graziella. Assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella figura professionale di inserviente/operatore d’appoggio della scuola materna a 36 h/sett.

IL SEGRETARIO COMUNALE

La Legge provinciale 29 dicembre 2017, n.18 “Legge di stabilità provinciale 2018”, come modificata dalla legge provinciale n.15 del 3 agosto 2018 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020”, prevede all’art. 24 specifiche misure per la stabilizzazione del personale dei nidi di infanzia e delle scuole dell’infanzia, motivata dal contenimento del ricorso a contratti a termine e alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. In particolare è data possibilità di assumere nel triennio 2018 - 2020 a tempo indeterminato personale addetto ai servizi di scuola dell’infanzia in possesso dei seguenti requisiti:

*“a) risulti in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 con contratto a tempo determinato presso l’ente locale della Provincia che procede all’assunzione;*  
*b) abbia maturato, alla data di entrata in vigore della legge, presso uno o più enti locali, anche in sommatoria almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni nella categoria contrattuale interessata dalla procedura di assunzione;*  
*c) il personale in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), e già risultato idoneo in un concorso pubblico bandito per la medesima figura professionale è assunto a tempo indeterminato a seguito di avvisi banditi dall'ente locale per la copertura dei fabbisogni. L'idoneità può risultare all'inserimento in graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale/selettiva per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime mansioni per cui si procede all'assunzione. Per l'applicazione di questo comma di legge, si dà precedenza al personale con maggiore anzianità maturata a tempo determinato in pari Categoria e livello presso l'ente che procede all'assunzione”.*

L’obiettivo della norma è teso ad assicurare adeguati livelli di stabilità organizzativa delle scuole dell’infanzia, quale condizione di qualità dell’offerta educativa nel suo complesso.  
L’intervento riguarda le unità definite nel Programma annuale per l’anno scolastico 2019/2020 relative ai profili professionali del personale non insegnante al netto del personale a tempo indeterminato già presente nella dotazione organica delle scuole dell’infanzia. Interessa inoltre i posti occupati a tempo indeterminato che si rendono disponibili, per effetto di cessazioni dal servizio, alla data del 1° settembre 2018.  
Nei limiti, quindi, della dotazione fissata dal Programma annuale detto intervento di stabilizzazione riguarda più specificatamente il personale che, in possesso dei requisiti citati, ha espletato attività presso scuole dell’infanzia nella stessa categoria professionale che determina il riferimento per l’inquadramento da operare, ovvero;  
- cuoco con orario settimanale a tempo pieno;  
- operatore d’appoggio con orario settimanale a tempo pieno;  
- operatore d’appoggio extraorganico con orario settimanale a 14 ore assegnato alle scuole per funzioni integrative correlate al servizio scolastico.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 897 del 14.06.2019 e successiva comunicazione del 24.06.2019 Prot. 1065/2019/399613/26.3/EMM del servizio infanzia e istruzione di primo grado sono state individuate le misure per la stabilizzazione di personale non insegnate scuola infanzia provinciale e equiparate aa. ss. 2018/2019 e 2019/2020.

In relazione alla spesa di personale conseguente alle assunzioni in oggetto, lo stesso provvedimento conferma la copertura finanziaria secondo le modalità indicate alla lettera A) “Definizione del modello di finanziamento”, dell’Allegato C) “Modalità, criteri, gestione contabile finanziamenti provinciali”, parte integrante e sostanziale alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1000/2018

Per il Comune di Terzolas il suddetto provvedimento prevede di autorizzare l’assunzione di personale a tempo indeterminato non insegnante nei profili professionali di cuoco, operatore d’appoggio e operatore d’appoggio extraorganico nei contingenti orari fissati.

Alla luce di tutte le argomentazioni appena espresse, si ritiene quindi opportuno proporre la stabilizzazione sulla scuola dell’infanzia di Terzolas delle seguenti unità di personale:

- Un inserviente 36 ore settimanali

Con deliberazione n. 33 dd. 23.08.2019 è stato dato incarico al segretario comunale/all’ufficio personale di procedere alla copertura dei posti così individuati attraverso l’istituto della stabilizzazione normato dall’art. 24, della Legge provinciale 29 dicembre 2017, n.18 “Legge di stabilità provinciale 2018”, come modificato dalla legge provinciale n.15 del 3 agosto 2018 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020”.

Ciò premesso  
Vista la propria determinazione n. 80 dd. 12.08.2019 che approva avviso per la formazione di un elenco di persone interessate all’assunzione presso il Comune di Terzolas nelle figure professionali di:

- un inserviente/operatore d’appoggio a 36 ore cat. A liv.1

Atteso che la Signora Gionta Graziella, nata a Peio (Tn) il 14.07.1965 e residente Terzolas, Via Roma 1 - C.F.: GNT GZL 65L54 G419B, risultata prima nella graduatoria di che trattasi, ha dato la propria disponibilità a ricoprire il posto in parola;

Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione della signora Gionta Graziella in qualità di inserviente/operatore d’appoggio extraorganico della Scuola Materna di Terzolas, cat. A liv.1, l posizione retributiva, a tempo indeterminato ed a orario 36/sett, a far data 01.09.2019;

Dato atto che la pianta organica prevede il posto di che trattasi;

Verificata la sussistenza dei requisiti necessari all’assunzione;

Dato atto che è stato previsto apposito stanziamento di spesa;

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente;  
Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie Locali: CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003, Accordo integrativo al CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003 personale qualifiche forestali di data 22.4.2005, accordo integrativo al CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003 personale vv. ff. di data 8.8.2005, Accordo provinciale biennio economico 2004-2005 di data 9.8.2005, accordo stralcio biennio economico 2006-2007 di data 20.4.2007, CCPL 2006-2009, biennio economico 2008-2009 di data 22.9.2008, Accordo integrativo personale qualifiche forestali di data 23.9.2008, Accordo integrativo polizia locale di data 26.11.2008, Accordo concernente disposizioni urgenti di modifica del 20.07.2009, Accordo concernente disposizioni urgenti di modifica dell’Ordinamento professionale di data 20.04.2007 sottoscritto il 30 dicembre 2009, accordo concernente disposizioni di deroga in materia di riposo giornaliero di cui all’art. 36 “Orario di lavoro” del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003, come modificato dall’art. 15 del CCPL 2006-2009 di data 22.9.2008, Accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al CCPL 2006-2009 del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed al vigente Ordinamento professionale di data 27.12.2010- comma 3 dell’art. 8 legge provinciale dd. 27.12.2010; ACCORDO DI DATA 20.04.2007, COME MODIFICATO DAL CCPL 2006/2009 DI DATA 22.09.2008, DAGLI ACCORDI NEGOZIALI DI DATA 20 LUGLIO 2009, 30 DICEMBRE 2009, 27 DICEMBRE 2010, 14 NOVEMBRE 2013, 14 MARZO 2018 E DAL CCPL 2016/2018 DI DATA 1 OTTOBRE 2018 ;accordo stralcio di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti strumentali, il giorno 1 ottobre 2018

Preso atto che tra le parti dovrà essere sottoscritto il relativo contratto individuale di lavoro dipendente a tempo indeterminato, il cui contenuto fondamentale ed obbligatorio è individuato sia dal D.P.G.R. 19 maggio 1999, n. 3/L, che dal contratto collettivo e il relativo schema può essere definito come in allegato al presente provvedimento;  
Vista l’art. 24, della Legge provinciale 29 dicembre 2017, n.18  
Visto l’art. 12 “Misure per il superamento del precariato” della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 disciplina le misure per il superamento del precariato  
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto il 28 giugno 2018 tra Parti pubbliche – rappresentate dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali  
Vista la determinazione del dirigente n. 104 di data 10 ottobre 2018 del Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado della Provincia autonoma di Trento ad oggetto *Misure per la stabilizzazione personale non insegnante scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate*,  
Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2  
accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

1. di assumere, la Signora Gionta Graziella nata a Peio il 14.07.1965 e residente a Terzolas – Via Roma n.1, nella figura professionale di addetto ai servizi ausiliari – inserviente cat. A1 presso la Scuola dell'Infanzia con contratto a tempo indeterminato per n. 36 ore settimanali, come stabilito dal Servizio Scuola Infanzia della Provincia Autonoma di Trento;

PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE OPERATIVO	CATEGORIA	TRATTAMENTO ANNUO CONGLOBATO A tempo pieno
		POSIZIONE ECONOMICA	
Addetto ai servizi	Servizi Scuola	A	€uro 11.232,00



ausiliari – inserviente Scuola dell’Infanzia a 36 ore settimanali	dell’Infanzia	Livello unico 1^ posizione retributiva	
---	---------------	---	--

2. di attribuire al dipendente il trattamento economico iniziale dovuto per la posizione retributiva A1, come di seguito esposto:

	IMPORTO ANNUO A TEMPO PIENO
• Stipendio tabellare	€ 11.232,00
• Assegno annuo lordo	€ 1.848,00
• Indennità integrativa speciale	€ 6.235,70
• Indennità personale ausiliario + indennità sorveglianza (€ 312,00 + 165,00)	€ 477,00
• Elemento distinto della retribuzione	€ 240,00
• Tredicesima mensilità	Nella misura di legge
• Ogni altra competenza	Nella misura di legge
TOTALE	€ 20.032,70

3. di attribuire l’indennità giornaliera di €. 15,00 per la preparazione dei pasti nel caso di assenza o impedimento del cuoco, come previsto dall’art. 13 punto 2 del citato accordo dd. 08.02.2011,

4. di dare atto che la citata dipendente deve prestare servizio normalmente per 36 ore settimanali, ripartite in cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì;

5. di iscrivere la dipendente agli Istituti di previdenza ed Assistenza come disposto dalla normativa in materia;

6. di precisare che le ferie non godute in causa di trattenimento in servizio da parte dell’Ente per un regolare funzionamento del servizio verranno monetizzate alla risoluzione del rapporto di lavoro;

7. di impegnare la spesa derivante dal seguente provvedimento imputandola ai seguenti interventi:  
a) al cap. 887 PCF 1-1-1-1-6 per retribuzioni  
b) al cap. 888 PCF 1-1-2-1-1 per oneri riflessi a carico dell’ente  
c) al cap. 600 PCF 1-2-1-1-1 per per imposta IRAP  
d) al cap. 889 PCF 1-1-2-2-3 per per T.F.R.  
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 a sensi dell’art. 15 punto 7 del D.P.G.R. 27.10.1999 N. 8/L;

8. Di perfezionare l’assunzione con la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, che va sottoscritto fra le parti, previsto dall’art. 66 del regolamento organico e disciplinato dall’art.23 del C.C.P.L. 2002 – 2005 del personale del comparto Autonomie Locali di data 20 ottobre 2003;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 - lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

10. di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente individuato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Segretario comunale.
- reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n.53 dd 29.11.2001;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R.6 aprile 1984 n.426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lettera b) della L.06.12.1971, n.1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura della presente determinazione, viene confermata e sottoscritta

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Franco Battisti*



**COMUNE DI TERZOLAS**

*Provincia di Trento*

Piazza della Torraccia, n° 2 - 38027 Terzolas –  
☎ 0463/901309 - 📠 0463/903850 Cod. Fisc. 00159200229  
E-mail: segretario@comune.terzolas.tn.it



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Terzolas, 30.08.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Franco Battisti*

## DETERMINAZIONE N. 96 DI DATA 30.08.2019

### DEL SEGRETARIO COMUNALE

#### OGGETTO:

Assunzione della Signora Scarpellini Sara, in qualità di addetto ai servizi ausiliari – inserviente cat. A1 presso la Scuola dell'Infanzia con contratto a termine ed a tempo pieno n. 27,5 ore settimanali per il periodo 02.09.2019 – 30.06.2020.

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto BATTISTI FRANCO responsabile dell'ufficio di ragioneria a sensi degli artt. 2 e 5 del Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.19 di data 20.09.2001 - approvato dalla G.P. in data 19.10.2001 sub n. 15631/01-R.03, pone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria in ordine all'adozione della determinazione di cui all'oggetto.

Terzolas, 30.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Battisti Franco

#### PRENOTAZIONE IMPEGNO

Prenota l'impegno di spesa al  
Prenota gli impegni di spesa:

al cap. 887 PCF 1-1-1-1-6

al cap. 888 PCF 1-1-2-1-1

al cap. 600 PCF 1-2-1-1-1

al cap. 889 PCF 1-1-2-2-3

del bilancio di previsione in corso.

Assicura al riguardo di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma di legge.

Terzolas, 30.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Battisti Franco

**OGGETTO: Assunzione della Signora Scarpellini Sara, in qualità di addetto ai servizi ausiliari – inserviente cat. A1 presso la Scuola dell’Infanzia con contratto a termine ed a tempo pieno n. 27,5 ore settimanali per il periodo 02.09.2019 – 30.06.2020.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

La scuola Materna di Terzolas per l’anno scolastico 2019/2020 ha rilevato un forte incremento di bambini. In vista dell’aumento alla terza sezione vi è la necessità di integrare con personale ausiliario l’attuale organico.

Si dà atto come questo ente non disponga di graduatorie di pubblica selezione per posti di addetto ai servizi ausiliari cat. A1, tanto da esserci orientati ad utilizzare la graduatoria di idonei in essere presso altro Ente, il Comune di Commezzadura associato al Comune di Mezzana, graduatoria relativa a figura di addetto ai servizi ausiliari categoria A1 livello unico.

In ragione dell’individuata opportunità di non promuovere una impegnativa procedura di selezione per un rapporto comunque destinato ad avere certo termine si è ritenuto di privilegiare detta soluzione.

E’ risultato così che il Comune Commezzadura, in riscontro a nostra specifica nota, abbia autorizzato Terzolas (rif. prot. n. 1453 dd. 27.08.2019), all’utilizzo della relativa graduatoria approvata con loro deliberazione giunta n. 61 dd. 29.08.2019.

Scorsa parzialmente la graduatoria dei partecipanti ancora disponibili è risultato che la prima persona a non rinunciare all’assunzione è la signora Scarpellini Sara.

La signora Scarpellini Sara si è dichiarata disponibile all’assunzione dell’incarico, giusta comunicazione prot. n. 1486 dd. 30.08.2019.

Si ritiene pertanto di assumere alle dipendenze del Comune di Terzolas, la sig.ra Scarpellini Sara, in quanto la stessa non risulta già occupata.

Come da documentazione in atti la signora ha dimostrato di poter vantare i requisiti generali e specifici richiesti per l’assunzione di impieghi pubblici a tempo definito.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- Visti:
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31, dalla legge regionale 24 maggio 2016 n. 3, dalla legge regionale 26 luglio 2016 n. 7, dalla legge regionale 15 giugno 2017 n. 5 e dalla legge regionale 27 luglio 2017 n. 7;
  - la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

- delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
  - il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
  - il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
  - il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018 e triennale 2018-2020;
  - la deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 27.03.2018, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2018-2020;
  - il decreto sindacale n. 1 del 4 gennaio 2018 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Responsabile del settore Segreteria generale, personale, organizzazione, affari generali, anagrafe, elettorale, stato civile, commercio, polizia urbana e biblioteca per l’anno 2019;

**DETERMINA**

1. di assumere, per il periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 la Signora Scarpellini Sara nata a Savignano sul Rubicone il 02.09.1982 e residente a Malè – Via degli Alpini n. 5, al posto di addetto ai servizi ausiliari – inserviente cat. A1 presso la Scuola dell’Infanzia con contratto a termine ed a tempo parziale per n. 27,5 ore settimanali, come stabilito dal Servizio Scuola Infanzia della Provincia Autonoma di Trento;

PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE OPERATIVO	CATEGORIA	TRATTAMENTO ANNUO CONGLOBATO A tempo pieno
		POSIZIONE ECONOMICA	
Addetto ai servizi ausiliari – inserviente Scuola dell’Infanzia a 27,5 ore settimanali	Servizi Scuola dell’Infanzia	A	Euro 11.232,00
		Livello unico 1^ posizione retributiva	

2. di attribuire al dipendente il trattamento economico iniziale dovuto per la posizione retributiva A1, come di seguito esposto che dovrà essere rapportato all’orario di lavoro di 27,5 ore settimanali:

	importo annuo a tempo pieno
stipendio tabellare	€ 11.232,00
- assegno annuo lordo	€ 1.848,00
- indennità integrativa speciale	€ 6.235,70

- indennità personale ausiliario + indennità sorveglianza (€. 312,00 + 165,00)	€ 477,00
- elemento distinto della retribuzione	€ 240,00
TOTALE	€ 20.032,70

3. di attribuire l'indennità giornaliera di €. 15,00 per la preparazione dei pasti nel caso di assenza o impedimento del cuoco, come previsto dall'art. 13 punto 2 del citato accordo dd. 08.02.2011,
4. di dare atto che la citata dipendente deve prestare servizio normalmente per 27,5 ore settimanali, ripartite in cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì;
5. di iscrivere la dipendente agli Istituti di previdenza ed Assistenza come disposto dalla normativa in materia;
6. di precisare che le ferie non godute in causa di trattenimento in servizio da parte dell'Ente per un regolare funzionamento del servizio verranno monetizzate alla risoluzione del rapporto di lavoro;
7. di imputare la spesa complessiva ai seguenti interventi:
- a) al cap. 887 PCF 1-1-1-1-6 per retribuzioni
  - b) al cap. 888 PCF 1-1-2-1-1 per oneri riflessi a carico dell'ente
  - c) al cap. 600 PCF 1-2-1-1-1 per per imposta IRAP
  - d) al cap. 889 PCF 1-1-2-2-3 per per T.F.R.
- del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 a sensi dell'art. 15 punto 7 del D.P.G.R. 27.10.1999 N. 8/L;
8. di perfezionare l'assunzione con la stipula del contratto individuale di lavoro a termine, che va sottoscritto fra le parti, previsto dall'art.66 del regolamento organico e disciplinato dall'art.23 del C.C.P.L. 2002 – 2005 del personale del comparto Autonomie Locali di data 20 ottobre 2003;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 - lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
10. di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente individuato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Segretario comunale.



**CORTE DEI CONTI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, c. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e quindi a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-*bis* del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1 *quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il "*Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*", approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli Enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del Tuel e dell'art. 1, c. 6, del DM 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 12/2019/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione n. 1/2020/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2020;

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento prot. n. P324/2020/29-2020-14/GG del 28



agosto 2020 (prot. Corte dei conti n. 1726 di pari data), con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferiti all'esercizio 2018, in merito al rispetto da parte dei Comuni del pareggio di bilancio e del contenimento della spesa corrente. L'Ente vigilante ha confermato che tutti i Comuni hanno conseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio come disciplinato dalle leggi n. 243/2012 e n. 232/2016; ha altresì riferito di aver verificato per i Comuni di Predaia, San Lorenzo Dorsino e Valdaone, enti costituiti il 1° gennaio 2015 a seguito dei processi di fusione, il raggiungimento degli obiettivi di risparmio sul rendiconto 2018 previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228/2016 - Allegato n. 2;

CONSIDERATO che il Comune di Terzolas, avendo una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, non ha adottato nell'anno 2018 la contabilità economico-patrimoniale, secondo quanto segnalato dall'Organo di revisione nella Parte I), Sezione V, domanda n. 1 del questionario; da ciò si evince che l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 232, c. 2 e dall'art. 233-bis, 3, del TUEL;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 118/2020/INPR del 28 luglio 2020 con la quale sono state definite le modalità e le procedure di controllo dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2018;

RILEVATO che dal questionario sul rendiconto 2018 trasmesso a questa Sezione di controllo il 25 settembre 2019 dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Terzolas tramite inserimento nel Sistema informativo "Contabilità territoriale" (Con.Te.) della Corte dei conti non vengono segnalati, dal citato sistema, indicatori di criticità (fatti salvi eventuali errori materiali di compilazione);

RILEVATO che dall'esame delle risultanze di rendiconto per l'esercizio 2018 desunti dalla banca dati BDAP per il Comune di Terzolas le anomalie degli indicatori gestionali non hanno superato la soglia di rilevanza definita con la deliberazione di questa Sezione n. 118/2020/INPR del 28 luglio 2020;

RITENUTO pertanto di effettuare il controllo del consuntivo dell'esercizio 2018 del Comune di Terzolas in forma semplificata attraverso l'analisi e l'elaborazione dei valori desunti direttamente dalla banca dati BDAP;

RILEVATO che il Comune di Terzolas ha approvato il rendiconto 2018 in data 22 maggio 2019 ed ha inviato i dati alla BDAP in data 27 settembre 2019 in ritardo rispetto ai termini di legge fissati, rispettivamente, al 30 aprile 2019 e al 30 maggio 2019;

DATO ATTO che in risposta alla specifica richiesta istruttoria prot. n. 1582 del 6 agosto 2020 l'Ente ha rappresentato con nota prot. n. 2058 del 30 settembre 2020 di avere effettuato assunzioni di personale, così come indicate nei *considerata* della presente deliberazione, nel periodo di inadempienza agli obblighi sopra richiamati, in violazione del divieto di cui all'art. 9, c. 1 *quinquies*,

del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

CONSIDERATO altresì che l'Organo di revisione ha dichiarato nella relazione-questionario sul rendiconto 2018 del Comune di Terzolas che non vi sono gravi irregolarità per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

VISTA l'ordinanza n. 21/2020 di data 8 ottobre 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il relatore, Tullio FERRARI designato con ordinanza del Presidente n. 18/2020 del 29 luglio 2020, ed esaminata la documentazione agli atti;

### *considerato in fatto e in diritto*

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone quanto segue: *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione”*.

Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione del 28 maggio 2019 n. 12/2019/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2018.

L'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti*



*accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").*

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre altresì precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del d. lgs. n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del d. lgs. n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del d.lgs. n. 149/2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo, di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo). Per completezza, il quadro normativo va integrato facendo riferimento alla legislazione locale, precisamente all'art. 4 del D.P.R. n. 670/1972 (T.U. delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto

di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di *“ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”*, nonché all’art. 8 dello Statuto di autonomia – che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di *“assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali”*. Vanno anche menzionati l’art. 79 in base al quale, *“fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti”* e l’art. 80 dello Statuto che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali. Infine, va citato l’art. 49 della legge provinciale n. 18/2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di varie norme del Testo unico enti locali (Tuel, d.lgs. n. 267/2000) nell’ordinamento provinciale.

In relazione a quanto appena riportato, si può considerare suscettibile di segnalazione all’Ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. Al quadro normativo appena delineato va aggiunto un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest’ultima recante l’importante affermazione del bilancio come *“bene pubblico”*), si richiama la sentenza n. 80/2017 che ha sottolineato *“l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee”*. È stato così affermato che *“la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le*

*autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]”.*

Appare utile citare anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, e la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Il Comune di Terzolas ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2018 in data 22 maggio 2019, oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, termine perentoriamente previsto dall'art. 227, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000, e ha inviato i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009, in data 27 settembre 2019, superando il termine per l'invio normativamente stabilito in trenta giorni dalla data di scadenza per l'approvazione del rendiconto.

Preliminarmente si rappresenta che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall'art. 120, c. 2 e 3, della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

L'importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal d.l. n. 174/2012 e s.m., convertito dalla l. n. 213/2012, in base al quale se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo si applica la procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del d. lgs. n. 267/2000 che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2 *bis* del d. lgs. n. 267/2000).

Con riferimento all'ordinamento regionale, va evidenziato che l'art. 49 della l.p. n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato d.lgs. n. 267/2000, tra cui anche l'art. 227, prevedendo tuttavia che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (30 aprile) *“si applica la disciplina dettata dall'ordinamento regionale sugli enti locali”* (v. art. 53 della l.p. n. 18/2015), in particolare l'art. 192 della l.r. n. 2/2018 e ss. mm. che contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo commissario, nel caso in cui il Comune non adotti atti obbligatori per legge.

Inoltre, *“la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo*

*sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni"* (Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

Peraltro, il Comune di Terzolas, oltre ad avere approvato in ritardo il rendiconto, ha anche inviato i dati in BDAP senza rispettare i termini di legge.

A tal riguardo, si rappresenta che il citato art. 13 della l. n. 196/2009 (rubricato "*Banca dati delle amministrazioni pubbliche*"), così prevede: "*Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche [...] i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge*".

La BDAP risponde, quindi, all'esigenza di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, assurgendo così a strumento di rilevazione e misurazione dei dati contabili e, quindi, "*di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura*" (Atto Senato 1937, 2009).

E ciò anche in attuazione delle esigenze sottese all'armonizzazione dei bilanci pubblici, "*finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci*" (Corte costituzionale, sentenza n. 184/2016).

Si rammenta, inoltre, che con la deliberazione n. 111/2017/INPR questa Sezione aveva già richiamato l'attenzione dei Comuni della Provincia di Trento sull'indefettibilità dell'adempimento dell'invio dei dati contabili in BDAP, ribadendo che "*per garantire l'esercizio della funzione di controllo esterno attribuita dall'ordinamento giuridico alla Magistratura contabile (art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005 e art. 148-bis del Tuel), è necessario che gli Enti locali del Trentino trasmettano alla BDAP i rendiconti 2016 armonizzati ai sensi del ridetto art. 227, c. 6, del Tuel, norma peraltro espressamente recepita nell'ordinamento locale dall'art. 49, c. 2, della L.p. n. 18/2015*".

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito con l'art. 9, c. 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/16, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la l. n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli Enti locali, in caso di "*mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal*

*termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato".*

A fronte dell'inosservanza di uno degli adempimenti appena elencati, la norma pone un chiaro divieto agli enti locali di *"procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"*. In tale logica, si è anche paventato come elusivo del divieto *de quo* il ricorso da parte dell'amministrazione inadempiente all'istituto del comando (cfr. Sezione Abruzzo, delibera n. 103/2017/PAR).

Ora, come risulta dalla documentazione in atti, il Comune di Terzolas nel periodo di perdurante inadempimento rispetto all'obbligo di approvazione del rendiconto e di inserimento dei dati in BDAP, dal 1° maggio 2019 al 26 settembre 2019, ha stipulato n. 3 contratti di lavoro, in particolare:

- la proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato di un addetto con qualifica di coadiutore amministrativo, categoria B evoluto a tempo pieno, con decorrenza 1° luglio 2019;
- l'assunzione di un'addetta presso la scuola dell'infanzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno nella figura professionale di inserviente/operatore d'appoggio con decorrenza 1° settembre 2019.
- l'assunzione di un'addetta presso la scuola dell'infanzia con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno nella figura professionale di inserviente con decorrenza 2 settembre 2019.

Il Comune ha giustificato il mancato rispetto dei termini, rappresentando la notevole difficoltà riscontrata nel dare adeguata sostituzione all'addetto preposto all'ufficio ragioneria cessato dal servizio a fine 2016.

Talune Sezioni, nelle prime pronunce finora rese in sede consultiva o di controllo sugli enti locali, hanno evidenziato il carattere sanzionatorio della disposizione di cui all'art. 9 del d.l. n. 113/2016, nei termini di *"sanzione "diretta" per l'ente inadempiente (ancor prima che per gli amministratori/dipendenti) ovvero l'impossibilità di una qualsivoglia spesa per il personale fino all'approvazione (tardiva) degli atti contabili principali"* (Sez. Abruzzo, delibera n. 103/2017 cit.; in senso conforme *ex multis* Sezione Puglia, deliberazione n. 98/2018/PAR; Sezione Piemonte, deliberazione

n. 136/2018/PRSE; Sezione Veneto, deliberazione n. 2/2019/PRSP; Sezione Sardegna, n. 56/2019/PRSE).

La disposizione in esame, adoperando il termine “*sanzione*” nel disposto del comma 1-octies, disvelerebbe invero una *ratio legis* sanzionatoria e preclusiva di qualsivoglia spesa afferente il personale, tanto da aver stigmatizzato il legislatore persino condotte della p.a. “*elusive*” del divieto, con un vero e proprio “*blocco*” delle risorse per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale per tutto il periodo in cui perdura l’inadempimento, ovverosia “*nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione tardiva*” (Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE).

Ancora più chiara è la deliberazione della Sezione Campania n. 80/2018/PAR, secondo cui “*La voluntas che il legislatore vuole perseguire con il divieto in esame è, infatti, la cessazione dell’inerzia dell’ente inadempiente, legislativamente stigmatizzata con un regime sanzionatorio particolarmente gravoso - il divieto assoluto di assunzione di qualunque genere – che non tollera eccezioni di alcun tipo (comma 1-quinquies cit.). Fin tanto che perdurano i predetti inadempimenti, vigente il divieto normativo de quo, ogni tipo di assunzione è vietato al fine di paralizzare qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche; ciò a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le assunzioni - se ed in quanto finalizzato all’incameramento di unità lavorative - [anche se] il soggetto incaricato non “innovi” il tipo di prestazione svolta [...] e resti nei limiti del budget originariamente previsto [...].*”

Recentemente, la Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, con la sentenza n. 41 del 18 febbraio 2020, ha riconosciuto la responsabilità dei funzionari di un Comune che, nell’ambito dei diversi ruoli rivestiti, avevano consentito la stipula di contratti di lavoro per assunzioni a tempo determinato durante il periodo di ritardata approvazione del bilancio consolidato, in violazione del divieto posto dall’art. 9, c. 1 *quinquies*, del d.l. n. 113/2016. Nella sentenza si afferma che: “*appare evidente come le disposizioni in questione prevedano una misura estrema per l’amministrazione interessata e sono chiaramente indirizzate a stimolare, nell’ottica del conseguimento di una sana gestione delle risorse finanziarie, il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e chiarezza nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale dell’ente locale al fine di stimolare la più ampia responsabilizzazione nei diversi livelli di governo dell’ente locale e si atteggiavano quali norme rispondenti a garantire il coordinamento della finanza pubblica e l’armonizzazione dei bilanci, anche al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art.81 della Costituzione. (cfr. Corte cost. 9 gennaio 2018, n.49). Pertanto la violazione dei termini per l’approvazione del bilancio consolidato, dato non in discussione, ha automaticamente fatto scattare l’imposto divieto la cui violazione comporta l’assunzione illecita di spese e, conseguentemente un nocumento erariale per l’amministrazione*”.

Ciò posto, questa Sezione – tenuta nell’esercizio della funzione di controllo sui bilanci consuntivi degli enti locali a un accertamento in senso oggettivo dell’inosservanza delle norme di contabilità –

non può che rilevare la violazione del divieto cogente di assunzione che gravava sul Comune di Terzolas, inadempiente all'obbligo di rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto e per l'inserimento dei dati in BDAP, riconoscendo parimenti che, con specifico riferimento alle assunzioni destinate alla scuola dell'infanzia, le stesse sono state determinate dalla necessità di assicurare l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Sembra, pertanto, potersi inferire da quanto sopra che le somme corrisposte a titolo di trattamento retributivo all'addetta assunta presso l'ufficio ragioneria in violazione dell'imperativo di legge (*i.e.* divieto di assunzione dalla scadenza del termine fino alla data di rispetto degli adempimenti contabili) costituiscano spendita di denaro *contra legem*, mentre, invece, le assunzioni delle inservienti presso la scuola dell'infanzia sono state disposte dal Comune per assicurare l'erogazione di servizi pubblici essenziali ai sensi della l. n. 146/1990 e s.m.

Di conseguenza si ritiene che, proprio in ragione del carattere "permanente" del divieto legale, la corresponsione degli emolumenti dalla decorrenza della proroga fino alla data dell'adempimento possa avere determinato un aggravio di spesa per le casse comunali, suscettibile di configurare un'eventuale ipotesi di danno erariale laddove ascrivibile a comportamenti gravemente colposi degli amministratori e il cui accertamento si rimette, per quanto di competenza, alla Procura contabile.

4. Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Terzolas ha compilato il questionario consuntivo 2018 inerente al rendiconto 2018 per il quale la procedura Con.Te. non evidenzia criticità contabili (esclusi eventuali errori materiali di compilazione).

Dall'esame dei dati di consuntivo 2018 dell'Ente sono emerse le seguenti risultanze finali:

- Risultato di amministrazione(A)	568.116,40
- Risultato di amministrazione disponibile (E)	555.667,91
- Fondo finale di cassa	679.954,26
- Anticipazioni di cassa	0,00
- Capacità di riscossione	69,42%
- Residui attivi finali	581.152,09
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,01
- Residui passivi finali	454.468,13
- Equilibrio di parte corrente	137.663,77
- Equilibrio complessivo	471.252,47
- Incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti	26,73%

È stata, quindi, effettuata un'analisi dei dati contabili sopra riportati, alla stregua dei criteri già indicati nella deliberazione di questa Sezione n. 118/2020/INPR del 28 luglio 2020, secondo cui, laddove, in base all'applicazione di sette indicatori, risulti un indice di anomalia complessivo pari o superiore a 12, è necessario avviare uno specifico contraddittorio con l'Ente.

Nel caso del Comune di Terzolas, gli indicatori presi in esame hanno restituito le seguenti risultanze:

- a) relativamente all'indicatore sulla consistenza delle anticipazioni di cassa (pari al rapporto tra l'importo iscritto al titolo VII delle entrate e il totale delle entrate di parte corrente): livello di anomalia nullo, punteggio assegnato 0;
- b) relativamente all'indicatore sulla gestione dei residui attivi (pari al prodotto tra il valore dei residui attivi al netto del FCDE, normalizzato su base pro capite, e la percentuale di residui attivi da esercizi precedenti rispetto al totale dei residui attivi finali): livello di anomalia nullo, punteggio assegnato 0;
- c) relativamente all'indicatore sulla gestione dei residui passivi (pari al prodotto tra il valore dei residui passivi, normalizzato su base pro capite, e la percentuale di residui passivi da esercizi precedenti rispetto al totale dei residui passivi finali): livello di anomalia nullo, punteggio assegnato 0;
- d) relativamente all'indicatore sulla capacità di riscossione (pari al rapporto fra il valore delle riscossioni nell'anno e la somma di accertamenti e residui attivi iniziali): livello di anomalia nullo, punteggio assegnato 0;
- e) relativamente all'indicatore sull'evoluzione della spesa corrente al netto delle maggiori entrate di competenza (pari alla differenza fra la variazione della spesa corrente - anno 2018/2017 - e la variazione delle entrate correnti - anno 2018/2017): livello di anomalia nullo, punteggio assegnato 0;
- f) relativamente all'indicatore sulla sostenibilità del debito (pari alla percentuale di incidenza dell'indebitamento da finanziamento rispetto alle entrate correnti): livello di anomalia nullo, punteggio assegnato 0;
- g) relativamente all'indicatore sulla gestione finanziaria complessiva (pari al prodotto tra il valore del risultato di amministrazione disponibile, normalizzato su base pro capite, e la percentuale di incidenza della parte vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione sul totale dello stesso): livello di anomalia significativo, punteggio assegnato 6.

Sulla base dell'applicazione degli indicatori sopra riportati, la Sezione ha calcolato con riferimento al Comune di Terzolas un indice di anomalia pari a 6, in relazione al quale, secondo il criterio adottato dalla Sezione con la delibera n. 118/2020/INPR, non appare necessario effettuare ulteriori approfondimenti ed avviare apposito contraddittorio con l'Amministrazione.



In esito all'attività di controllo, la Sezione ritiene, pertanto, di non procedere con un ulteriore supplemento istruttorio, non essendo emerse, allo stato degli atti, gravi irregolarità.

In ogni caso, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tale sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *"di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio"* (Corte Cost. 60/2013), la Sezione può segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, criticità o difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di eventuali future situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

### **P Q M**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige  
sede di Trento

### **ACCERTA**

le criticità esposte in parte motiva rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Terzolas

### **DISPONE**

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione e il tempestivo inserimento delle relative risultanze nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009;
- a migliorare il risultato complessivo della gestione finanziaria, considerato che lo stesso registra nel 2018 un valore pro-capite che si discosta dai risultati mediamente raggiunti dai Comuni della provincia di Trento, tenuto conto della percentuale di incidenza della parte vincolata, accantonata e destinata.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione al fine di rimuovere le criticità evidenziate dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2020 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

### **ORDINA**

la trasmissione, a cura del Dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Terzolas (Tn);
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento;
- alla Procura della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 4, del Codice di giustizia contabile, per gli eventuali profili di competenza con particolare riferimento al punto 3 del considerato in fatto e in diritto.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Terzolas.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente Tullio FERRARI

Il Presidente

F.to digitalmente Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente Anna Maria GUIDI

